



ORIGINALE

**COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N. 5 DEL 13/01/2023

**OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA TITOLARITÀ, DELLA GESTIONE E DELLA MANUTENZIONE
DEL MANUFATTO “CAVALCAVIA AISACT N. 26069” ESISTENTE E SCAVALCANTE
LA VIABILITÀ AUTOSTRADALE SITO AL KM 152+302 DELL’AUTOSTRADA A26,
POSTO AL SERVIZIO DELLA VIABILITÀ ORDINARIA DELLA “STRADA VICINALE DEI
MONCINOLI E BARAGGIO” IN COMUNE DI BOGOGNO. - APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA SOCIETÀ AUTOSTRADE PER
L’ITALIA S.P.A**

L’anno DUEMILAVENTITRE addì TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 12:30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

FERRARI MARIO ANDREA partecipa in videoconferenza

Fatto l’appello nominale, risultano

SACCO PIETRO
AGLIATA STEFANO
FERRARI MARIO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. PIETRO SACCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 12.10.2007 Autostrade per l'Italia ha stipulato con l'ANAS S.p.A. la convenzione unica approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101, avente ad oggetto la concessione per la gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l'autostrada A26.
- a far data dal 1/10/2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto le funzioni di amministrazione concedente, precedentemente affidate ad ANAS S.p.A. con Convenzione Unica del 12/10/2007 da Autostrade per l'Italia, per la gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l'Autostrada A26.
- che in data 24.12.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;
- che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n.22 del 01.3.2021 – pubblicato in G.U. n. 51 del 01.03.2021 – la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata rideterminata in Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (di seguito "Ministero").

Dato atto che:

- sulla predetta autostrada, al km 152+302, è collocato in attraversamento il "cavalcavia AISACT n. 26069" esistente e scavalcante la viabilità autostradale sito al Km 152+302 dell'autostrada A26, posto al servizio della viabilità ordinaria della "Strada Vicinale dei Moncinoli e Baraggio" in Comune di Bogogno;
- sul tratto dell'Autostrada A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE che insiste nei limiti del territorio comunale si trova il seguente "cavalcavia" esistente in attraversamento della tratta autostradale:
Cavalcavia n. 69, n. AISCAT 26069, al km 152+302, "Strada Vicinale dei Moncinoli e Baraggio" come da D.C.C. n. 7 del 14.03.1986;
- il Comune di Bogogno cura, a proprie spese e responsabilità, la gestione e la manutenzione nonché la vigilanza sulla tipologia di traffico transitante sulla "Strada Vicinale dei Moncinoli e Baraggio", ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada;
- con nota prot. n. 11003 del 20.04.2021 il Ministero competente, ha trasmesso le Linee Guida finalizzate ad una coerente ed omogenea applicazione alla rete stradale e autostradale, dell'art.25 del D.lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada (così come modificato dall'art. 49, comma 5 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120 del 11/09/2020), esplicitando che le stesse Linee Guida possono essere assunte a riferimento in occasione della predisposizione delle convenzioni che disciplinano i rapporti fra i gestori delle strade;
- che l'art. 25 del Codice della Strada è stato successivamente e ulteriormente modificato dal Legislatore con D.L n. 121/2021 convertito in legge n. 156/2021 che con comma 1 bis del predetto articolo ha introdotto il seguente emendamento *"le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente che rilascia la concessione di attraversamento di cui al comma 1, qualora la strada interferita sia di tipo superiore a quello della strada interferente".*
- con nota prot. n. 1553 del 25.01.2022 il Ministero ha aggiornato le Linee Guida per garantire una chiara ripartizione delle competenze nella gestione dei sovrappassi/sottopassi, fermo restando le indicazioni già espresse nelle precedenti Linee Guida, non specificatamente superate, da assumere quale riferimento nella predisposizione nelle convenzioni tra gli Enti titolari di strade interferenti

Considerato che:

- in relazione a quanto espresso ai punti precedenti, si rende necessario procedere all'approvazione e alla stipula dell'allegato atto convenzionale per definire la titolarità dell'opera e delle barriere di sicurezza ai sensi dell'art 25 comma 1) del Codice della Strada, e regolare le reciproche responsabilità in termini di gestione e manutenzione tra la Società Concessionaria e il Comune di Bogogno;
- secondo il suddetto assetto normativo, è demandata all'ente titolare della strada principale la manutenzione straordinaria e quella ordinaria delle barriere di sicurezza, mentre è posta a carico dell'ente titolare della viabilità interferente di tipo inferiore la sorveglianza, la vigilanza e il controllo dell'efficienza della barriera di sicurezza, oltre alla tempestiva segnalazione di inefficienza all'ente titolare e il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla propria viabilità nei casi del verificarsi di dette inefficienze;

Visto lo schema di convenzione (Allegato A) predisposto e trasmesso da autostrade per l'Italia S.p.A. – Direzione 1° Tronco Genova prot. 6146 del 12.12.2022, costituito da n. 14 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alla DEFINIZIONE DELLA TITOLARITÀ, DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE SOVRAPPASSI ESISTENTI E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA COLLOCATE IN ATTRaversamento ALL'AUTOSTRADA A26, da stipularsi fra il Comune di Bogogno e la Società Concessionaria (Autostrade per l'Italia S.p.A.)

Vista la nota prot. ASPI/T1/2022/0006757/EU del 24/11/2022 pervenuta dalla Società Autostrade per l'Italia, a chiarimento dei contenuti dello schema di convenzione.

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione della bozza di Convenzione proposta dalla Società Autostrade per l'Italia spa, perché verranno regolati in maniera chiara i rapporti e le competenze in merito alla gestione del "cavalcavia AISACT n. 26069" esistente e scavalcante la viabilità autostradale sito al Km 152+302 dell'autostrada A26, posto al servizio della viabilità ordinaria della "Strada Vicinale dei Moncinoli e Baraggio".

Preso atto della competenza della Giunta Comunale sula materia oggetto del presente atto.

Richiamati:

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo.
2. Di dare atto
 - Che sul tratto dell'Autostrada A26 GENOVA-GRAVELLONA TOCE che insiste nei limiti del territorio comunale si trova il seguente "cavalcavia" esistente in attraversamento della tratta autostradale:

Cavalcavia n. 69, n. AISCAT 26069, al km 152+302, "Strada Vicinale dei Moncinoli e Baraggio" come da D.C.C. n. 7 del 14.03.1986;

- che ai sensi della vigente normativa di cui all'art. 25 del Codice della Strada e collegate disposizioni Ministeriali, è a carico del Comune di Bogogno, in qualità di Ente titolare della viabilità interferente di tipo inferiore, la sorveglianza, la vigilanza e il controllo dell'efficienza delle barriere di sicurezza, oltre alla tempestiva segnalazione di inefficienza all'ente titolare e il ripristino delle condizioni di sicurezza sulla propria viabilità nei casi del verificarsi di dette inefficienze;
 - che, sempre ai sensi di detta normativa, rimarrà a carico di Autostrade per l'Italia S.p.a., in qualità di titolare della strada principale, la manutenzione straordinaria e quella ordinaria delle barriere di sicurezza;
3. Di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) costituito da n. 14 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alla DEFINIZIONE DELLA TITOLARITÀ, DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE D'ARTE SOVRAPPASSI ESISTENTI E DELLE BARRIERE DI SICUREZZA COLLOCATE IN ATTRaversamento ALL'AUTOSTRADA A26, da stipularsi fra il Comune di Bogogno e la Società Concessionaria (Autostrade per l'Italia spa).
 4. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, l'arch. Marco Turetta – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bogogno - alla sottoscrizione della convenzione approvata con il presente atto, dando atto che in sede di stipula potrà apportare eventuali modificazioni o rettifiche che si rendessero necessarie, fatta salva la natura e la sostanza dell'atto stesso.
 5. Di dare altresì atto che l'arch. Marco Turetta:
 - è incaricato di adottare gli atti necessari ai fini della piena attuazione del presente atto e della convenzione approvata con il presente documento.
 - è nominato Responsabile Unico del Procedimento.
 6. Di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente, stante l'urgenza di consentire una rapida esecutività della definizione dei compiti specifici per la gestione del cavalcavia autostradale oggetto della presente convenzione e renderla operativa in tempi brevi, la Giunta Comunale con separata votazione espressa in forma palese, unanime, favorevole

DELIBERA

Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere
FAVOREVOLE

Li 13/01/2023

IL RESPONSABILE
Alviero La



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
FAVOREVOLE

Li 13/01/2023

IL RESPONSABILE
Alviero La



Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

Li _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Nicola La



IL SEGRETARIO COMUNALE

OP



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE